



COMUNE DI ZANDOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE FISCALE 80003650167 - PARTITA IVA 00579580168 - CAP 24060
TEL. 035/4256911 - FAX 035/4256917 - SEDE: PIAZZA MONUMENTO

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL SETTORE TECNICO

N. 14 DEL 01-07-2026

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONTE GRAPPA, VIA F.LLI CALVI, VIA SELVA E VIA CHERIO

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di luglio, il Responsabile del Settore CORALI GIACINTO

VISTA la domanda presentata dall'Amministrazione Comunale, tendente ad ottenere il permesso di chiudere al traffico veicolare la Via Monte Grappa, un tratto di Via Selva, un tratto di Via F.lli Calvi e un breve tratto di Via Cherio. Inoltre, chiede di ottenere il permesso per il divieto di sosta nei parcheggi di Via Monte Grappa e il parcheggio denominato Papa Giovanni XXIII, per svolgere in sicurezza la manifestazione denominata "Zandobbio sotto le stelle";

PRESO ATTO della autorizzazione a svolgere le manifestazioni rilasciata dai competenti uffici comunali, tramite la delibera di giunta del 01/07/2026;

RAVVISATA la necessità, per questioni di pubblica sicurezza, di istituire un divieto di transito, in quanto nel tratto di strada interessato dalle manifestazioni, risulta pericoloso il transito veicolare nei confronti degli avventori della manifestazione;

VISTI:

- l'art. 5 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e succ. modific. ed integr.(C.d.S.);
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. modific. ed integ. (Reg.di esecuz. del C. d. S.);
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

ORDINA

- **La chiusura al traffico veicolare dalle ore 17:00 del giorno 04 luglio 2026 fino alle ore 01.00 del giorno 05 luglio 2026 nelle seguenti vie:**
 - Chiusura totale di Via Monte Grappa con divieto di sosta;
 - Via F.lli Calvi, dall'intersezione con la Via Monte Grappa fino all'intersezione con la Via Orti;
 - Il tratto di Via Cherio, dall'attraversamento pedonale rialzato fino all'intersezione con la Via Monte Grappa;
 - Via Selva, a partire dall'intersezione con Via San Giorgio fino all'intersezione con Via Verdi;
- **Il divieto di sosta dalle ore 17:00 del giorno 04 luglio 2026 fino alle ore 01.00 del giorno 05 luglio 2026 nei seguenti parcheggi:**
 - Parcheggio denominato Papa Giovanni XXIII
 - Parcheggi lungo il tratto stradale di Via Monte Grappa a partire dal civico 22 al civico 26;

Il traffico veicolare verrà deviato in entrata da Via Rivi-Via Fornace-Via Doppoli ed in uscita da Via Giardino-Via Cesare Battisti-Via Luigi colombi.

I residenti delle abitazioni poste all'interno o sul transito delle vie chiuse, sono invitati a trovare soluzioni di parcheggio alternativo.

Sarà concesso il transito ai soli veicoli di emergenza e delle forze dell'ordine.

A tutti gli operatori economici e non presenti alla manifestazione vengono emendate le seguenti prescrizioni obbligatorie:

- Il pieno rispetto degli orari della manifestazione con particolare riguardo alla chiusura della stessa che NON deve estendersi oltre le ore 01:00 del 05/07/2026.

- **Il rispetto delle norme di Legge in merito a sicurezza, igiene ed in particolar modo a quanto disposto nel T.U.L.P.S., relativamente alla somministrazione di bevande alcoliche.**
- **Lo sgombero delle attrezzature deve tassativamente avvenire entro le ore 01:00 del 05/07/2026, poiché, a quell'ora, le vie verranno di nuovo riaperte alla circolazione veicolare.**
- **La pulizia ed il successivo ripristino dell'ordine degli spazi occupati durante la manifestazione. I trasgressori saranno sanzionati a norma di Legge ed ai sensi della Legge 689/1981 per il mancato rispetto delle sopra riportate prescrizioni.**

Della presente ordinanza viene data comunicazione mediante affissione all'Albo Pretorio e a cura del richiedente, mediante affissione di avvisi alle due estremità del tratto stradale interessato dai lavori.

Saranno a totale carico del richiedente ogni responsabilità civile e penale e relative spese in ordine a danni arrecati a persone, animali o cose, sollevando allo stesso tempo l'Amministrazione Comunale e qualsiasi altro organo pubblico. La presente ordinanza è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica e per l'inosservanza delle disposizioni indicate in essa, senza che il/la richiedente vanti diritti acquisiti.

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di effettuare i controlli necessari affinché la presente ordinanza venga applicata ed osservata.

Ai sensi dell'art. 37, c. 3 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07.08.90 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (D.P.R. 24.11.71 n. 1199), oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.71 n. 1034).

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CORALI GIACINTO